REGOLAMENTO (CEE) N. 3055/76 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1976

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originari della Turchia (anno 1977)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3375/73 del Consiglio, del 10 dicembre 1973, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (2), le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune originarie della Turchia, sono ammesse all'importazione nella Comunità con un dazio del 2,5 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 21 700 tonnellate ; che è pertanto opportuno aprire per il 1977 il contingente tariffario comunitario in questione ; che per quanto concerne i nuovi Stati membri si deve notare che l'articolo 9 del protocollo complementare firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 prevede, da un lato, che le riduzioni dei dazi doganali prescritte dall'accordo di associazione siano applicate dai nuovi Stati membri dall'entrata in vigore del protocollo nella misura e secondo il calendario stabiliti ; che le aliquote a partire dalle quali i nuovi Stati membri applicano dette riduzioni sono quelli che essi applicano in qualsiasi momento nei confronti dei paesi terzi e, dall'altro lato, che le aliquote risultanti dall'applicazione di dette riduzioni per quanto concerne i prodotti elencati in particolare nell'allegato 6 del protocollo addizionale — tra i quali le nocciole — non possono in alcun caso essere inferiori a quelle applicate dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria ; che la riduzione che deve essere applicata dai nuovi Stati membri nell'ambito del contingente tariffario considerato deve quindi, in taluni casi, essere limitata all'80 % ;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri a detto contingente e l'applicazione ininterrotta dell'aliquota per esso prevista a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione di detto contingente fondato su una ripartizione fra gli Stati membri sembra idoneo a rispettarne la natura comunitaria alla luce dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata in proporzione al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale di cui trattasi ;

considerando che in base ai dati statistici attualmente disponibili, le importazioni del prodotto in questione, in provenienza dalla Turchia, negli Stati membri si sono sviluppate come segue nel corso del 1973, 1974 e 1975 e rappresentano, rispetto alle importazioni complessive della Comunità, le percentuali indicate nella seguente tabella :

(1) GU n. C 259 del 4. 11. 1976, pag. 37.
(2) GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 1.

	1973		1974		1975	
	in tonnellate	in %	in tonnellate	in %	in tonnellate	in %
Germania	39 133	70,16	34 515	64,29	35 154	65,47
Benelux	3 323	5,96	4 500	8,38	5 284	9,84
Francia	6 170	11,06	5 680	10,58	6 084	11,33
Italia	2 062	3,70	2 473	4,61	1 653,5	3,08
Danimarca	975	1,75	875	1,63	899	1,67
Irlanda	201	0,36	619	1,15	30	0,06
Regno Unito	3 910	7,01	5 026	9,36	4 590	8,55
	55 774		53 688		53 694,5	

considerando che, tenuto conto di tali elementi e dell'evoluzione prevedibile del mercato del prodotto in questione durante il 1977, ed in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente sono approssimativamente fissate come segue :

Germania	65,93
Benelux	10,14
Francia	8,20
Italia	0,25
Danimarca	2,67
Irlanda	1,66
Regno Unito	11,15

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto negli Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % circa del volume contingentale ;

considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e fino a che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante dell'aliquota iniziale, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ; che, tenuto conto del carattere stagionale delle importazioni, sembra opportuno fissare il limite di riversamento al 40 % dell'aliquota iniziale ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977 nella Comunità è aperto un contingente tariffario comunitario di 21 700 tonnellate per le nocciole

fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia.

2. Entro i limiti di tale contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune è sospeso al livello del 2,5 %.

3. I nuovi Stati membri applicano nell'ambito del contingente tariffario comunitario i dazi calcolati secondo le disposizioni di cui all'atto di adesione, al protocollo complementare e al regolamento (CEE) n. 3375/73.

4. Il contingente tariffario è ripartito e gestito conformemente alle disposizioni in appresso.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è suddiviso in due parti.

2. La prima parte, di 17 700 tonnellate, è ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1977, ammontano a :

Germania	11 669	tonnellate
Benelux	1 795	tonnellate
Francia	1 451	tonnellate
Italia	45	tonnellate
Danimarca	472	tonnellate
Irlanda	294	tonnellate
Regno Unito	1 974	tonnellate

3. La seconda parte, di 4 000 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, arrotondata eventualmente all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita l'aliquota iniziale, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, una volta esaurita la seconda aliquota, la terza aliquota prelevata dallo Stato membro in questione risulti utilizzata fino al 90 % o più, detto Stato membro procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Detti Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1977.

Articolo 5

Gli Stati membri riversano nella riserva, entro il 1° ottobre 1977, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1977, ecceda il 40 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1977, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1977 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale riversata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1977, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'importo allo Stato membro che effettua l'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibile, senza discontinuità, le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissioni al consumo.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni indicate al paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per la corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. J. J. MERTENS